



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Bilancio e Contratti
Area Appalti e Contratti

Classificazione x.04
OM/s m

DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea a procedura aperta, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell'Università degli Studi di Torino – periodo 01.01.2021 – 31.12.2023 – CIG 8460906083 – CUI 80088230018201900025

1. PREMESSE

L'Università degli Studi di Torino (di seguito “**Università**”), con Delibera del Consiglio n. 8/2020/VI/3 del 22/07/2020 ha autorizzato l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo: Codice) per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell'Università degli Studi di Torino - periodo 01.01.2021 – 31.12.2023.

L'affidamento avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Torino e provincia [codice NUTS ITC11].

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Catia Malatesta, Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti dell'Università di Torino.

La procedura sarà esperita in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice e secondo le vigenti disposizioni normative e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato e nei relativi allegati.

La procedura verrà espletata, in particolare, mediante la piattaforma telematica U-Buy, utilizzata dall'Università degli Studi di Torino e disponibile all'indirizzo <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, dove verrà pubblicata tutta la documentazione di gara.

Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma.

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale per la registrazione alla piattaforma telematica (https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp) al fine di ottenere nome utente e password di accesso all'area riservata all'operatore economico, e dei manuali di utilizzo della piattaforma

(https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp) per disporre delle funzionalità utili alla partecipazione alla presente procedura di gara.

La presentazione e valutazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla piattaforma <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>.

L'operatore economico registrato alla piattaforma telematica dovrà accedere all'Area riservata, individuare la presente procedura e cliccare su visualizza scheda, quindi scorrere la pagina di dettaglio della procedura fino al pulsante presenta offerta e seguire l'apposito percorso guidato che consente la compilazione dell'offerta e la predisposizione di una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa, una busta virtuale contenente la documentazione tecnica, una busta virtuale contenente l'offerta economica.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara e relativi allegati (All. A – Istanza di partecipazione, All. B - Avvalimento, All. C – Offerta economica, All. D - Accesso agli atti, All. E - Informativa privacy, DGUE);
3. Capitolato Speciale d'Appalto (nel prosieguo: CSA).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del capitolato e del presente disciplinare, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche (https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp), indicando il seguente oggetto: **“Richiesta chiarimenti gara broker”**, almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica e saranno consultabili e scaricabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura nella sezione Comunicazioni dell'Amministrazione.

Il concorrente attesterà di averne preso conoscenza e di accettarne il contenuto con la compilazione e la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

L'operatore economico con la registrazione alla piattaforma telematica <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> e la presentazione dei quesiti e/o dell'offerta elegge automaticamente domicilio nel sistema ovvero nell'apposita area Comunicazioni riservate al

concorrente e Comunicazioni dell'Amministrazione ad esso riservata e nelle altre sezioni della piattaforma tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti.

Tutte le comunicazioni tra Amministrazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la predetta piattaforma telematica.

Tuttavia eventuali problemi temporanei nell'utilizzo della piattaforma telematica dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in considerazione della natura del servizio in oggetto che richiede una gestione unitaria del medesimo.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

| Descrizione servizio | | CPV | Importo |
|-------------------------------|--|------------|---------------------|
| 1 | Servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa | 66518100-5 | € 380.250,00 |
| Importo a base di gara | | | € 380.250,00 |

L'importo a base di gara è al netto di Iva.

Per la natura intellettuale del servizio, gli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a 0 (zero).

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre), dalle ore 24:00 del 31.12.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2023, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero, nel caso di esecuzione dell'appalto in via d'urgenza, dalla data di avvio dell'esecuzione stessa, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell'11/9/2020.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente

affidamento, per una durata pari a 3 (tre) anni, ovvero dalle ore 24:00 del 31.12.2023 alle ore 24:00 del 31.12.2026, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € **380.250,00**, esente IVA ai sensi dell'art.10 n. 9 DPR 633/1972.

L'Università si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € **760.500,00**, esente IVA ai sensi dell'art.10 n. 9 DPR 633/1972.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata - secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice e dell'art. 2-bis del D.L. n. 76/2020 come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell'11/9/2020. - purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli del presente Disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I documenti richiesti, **all'operatore economico aggiudicatario**, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi** di cui all'art.

109 D.Lgs n. 209/2005 e disciplinato dal regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006 con indicazione del numero e della data di iscrizione;

b) Iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la **Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura** della provincia in cui l'Operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, nel settore di attività oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio, tramite l'AVCpass, la visura camerale rilasciata dalla competente CCIAA.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Dichiaro di avere intermediato negli ultimi tre esercizi (2019-2018-2017) premi assicurativi annui lordi per un ammontare non inferiore a € 2.600.000,00.

Tale requisito è richiesto ai fini della comprova della solidità economico-finanziaria delle imprese concorrenti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, attraverso i seguenti documenti:

- contratti di brokeraggio assicurativo, eseguiti negli ultimi tre anni (2019 – 2018 – 2017), recanti l'indicazione dei premi assicurativi annui lordi intermediati per un ammontare complessivo relativo a ciascun anno, non inferiore a € 2.600.000,00;

ovvero

- attestazione di regolare esecuzione dei servizi prestati di cui ai predetti contratti rilasciata da parte dei relativi committenti;

ovvero

- autodichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000, relativa ai predetti contratti di brokeraggio assicurativo.

Ove le informazioni sui contratti di brokeraggio assicurativo non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di cui alla presente lett. a) deve essere rapportato al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, di cui all'Allegato XVII parte I del Codice, considerato idoneo dalla stazione appaltante.

b) Dichiaro di avere intermediato negli ultimi tre esercizi (2019-2018-2017) premi assicurativi annui lordi a favore di Amministrazioni aggiudicatrici per un ammontare non inferiore a € 1.300.000,00.

Tale requisito è richiesto ai fini della comprova della solidità economico-finanziaria delle imprese concorrenti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, attraverso i seguenti documenti:

- contratti di brokeraggio assicurativo, eseguiti negli ultimi tre anni (2019 – 2018 – 2017), recanti l'indicazione dei premi assicurativi annui lordi intermediati a favore di Amministrazioni aggiudicatrici come definite all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice, per un ammontare

complessivo relativo a ciascun anno, non inferiore a € 1.300.000,00;

ovvero

- attestazione di regolare esecuzione dei servizi prestati di cui ai predetti contratti rilasciata da parte dei relativi committenti;

ovvero

- autodichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000, relativa ai predetti contratti di brokeraggio assicurativo.

Ove le informazioni sui contratti di brokeraggio assicurativo non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di cui alla presente lett. b) deve essere rapportato al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, di cui all'Allegato XVII parte I del Codice, considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Elenco dei principali servizi di brokeraggio assicurativo prestati, negli ultimi tre anni (2019-2018-2017), con indicazione dei premi assicurativi lordi intermediati, delle date e dei committenti.

Gli operatori economici dovranno avere prestato almeno cinque servizi di brokeraggio assicurativo a favore di Amministrazioni aggiudicatrici.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, attraverso i seguenti documenti:

- attestazione di regolare esecuzione dei servizi prestati di cui ai predetti contratti rilasciata da parte dei relativi committenti;

ovvero

- autodichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000, relativa ai predetti contratti di brokeraggio assicurativo.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al **punto 7.1**, lett. **a) e b)** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi alla capacità economico - finanziaria di cui al **punto 7.2**, lett. **a) e b)** devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla capacità tecnica - professionale di cui al **punto 7.3** deve essere posseduto dal mandatario in riferimento ad almeno tre servizi di brokeraggio assicurativo a favore di Amministrazioni aggiudicatrici e dal/i mandante/i per i restanti due servizi della medesima tipologia.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE ED I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al **punto 7.1**, lett. **a) e b)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui al **punto 7.2 lett. a) e b)** ed al **punto 7.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al **punto 15.3**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice ed all'art. 1 comma 18 della L. 55/2019, in considerazione della natura del servizio.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a € **7.605,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, resa da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti Aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente costituiti dalle medesime.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'Aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia

provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come sostituito dall'art. 3, comma 1, D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente dell'Università degli Studi di Torino:

BANCA: Intesa Sanpaolo S.p.A.

CODICE IBAN: ITO7N0306909217100000046985;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione il garante nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del

Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere inserite sul portale:

<https://unito.pp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>, in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **può essere ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), i concorrenti sono esonerati dal pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alla presente procedura di gara avviata successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione e valutazione delle offerte avverrà esclusivamente con le modalità telematiche previste nella piattaforma <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>.

Nella sezione "Documenti" del Portale sono contenute informazioni sulla piattaforma, sulle modalità di registrazione, sulla modalità di inoltro delle offerte. La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento delle operazioni di gara (apertura delle buste, sorteggi, ecc.) conformemente alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

L'operatore economico con la registrazione alla piattaforma e la presentazione dei quesiti/comunicazioni o dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione delle comunicazioni inerenti alla presente procedura.

Per prendere parte alla presente gara l'operatore economico dovrà presentare tramite il Portale sopra indicato tutti gli atti e i documenti di cui al presente disciplinare, entro il termine perentorio delle ore **12,00 del giorno 09/11/2020**.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale.

Il sistema rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico virtuale. Il recapito tempestivo dei plichi virtuali rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Con le stesse modalità e formalità entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, **pena l'irricevibilità**, i concorrenti possono sostituire i plichi virtuali già presentati. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente provvedere esclusivamente alla sostituzione del plico virtuale già inoltrato.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- essere in possesso di una casella di posta elettronica non certificata;
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo: <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce "presenta offerta".

Avvertenze relative all'accesso al portale telematico: al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il "logout".

Tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di "memoria temporanea" del server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante "Salva documenti".

In caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell'apposito campo il proprio codice fiscale, partita Iva e quota di partecipazione. Il caricamento sulla piattaforma delle buste telematiche A, B e C di cui al presente disciplinare, viene effettuato solo dalla mandataria ed esclusivamente a quest'ultima perverranno sulla propria area riservata, le eventuali comunicazioni relative alla gara.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Università potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Università sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La partecipazione alla gara implica integrale e incondizionata presa visione ed accettazione di tutta la documentazione di gara, ivi comprese le modalità operativa e le procedure operative presenti sulla piattaforma <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:

- Busta telematica A - Contenente Documentazione amministrativa;
- Busta telematica B – Contenente Offerta tecnica;
- Busta telematica C – Contenente offerta economica.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a

corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti delle prestazioni ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **pari a cinque giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Università può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a **pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante procederà all'**esclusione** dello stesso dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta telematica "A – Documentazione amministrativa" deve essere inserita la documentazione amministrativa contenente la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come sotto specificato.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, dovrà essere redatta in bollo¹, preferibilmente secondo il modello

¹ La domanda di partecipazione dovrà essere resa legale, mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari a € 16,00. L'imposta di bollo deve essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione, dopo aver compilato il mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate, indicando il codice 456T e seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>. **Si precisa che, al campo 6 - "ufficio o ente", deve essere indicato il**

di cui all'**Allegato A**, e dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di impresa singola dal legale rappresentante del concorrente o procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore: copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura

codice dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate ove ha sede l'operatore economico concorrente. Detta attestazione di pagamento deve quindi essere scansionata in formato PDF e caricata sulla Piattaforma fra i documenti della Busta telematica A – Documentazione amministrativa. Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo sarà comunicato all'Agenzia delle Entrate ai fini della successiva regolarizzazione.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il modello DGUE, ex art. 85 del Codice, allegato al presente disciplinare e già integrato dalla Stazione appaltante con le modifiche in riferimento alle dichiarazioni circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, come integrato dal D.lgs. n. 56/2017 e dall'art. 5 del D.L. n. 135/2018 conv. in Legge 12 febbraio 2019 n. 11 e dal D.L. n. 32/2019 c.d. "Sblocca Cantieri" convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55.

Il modello così compilato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Offerente e caricato sulla piattaforma telematica <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> fra i documenti della Busta telematica A – Documentazione amministrativa.

Specificatamente, il modello dovrà essere così compilato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice

Tali informazioni sono già inserite dalla Stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale o procuratore dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato B**, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo, indica di possedere i requisiti e le risorse dei quali il concorrente risulti carente e si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a metterli a disposizione, per tutta la durata dell'appalto;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato B**, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo attesta di non prestare i propri requisiti a favore di più di un concorrente e di non partecipare alla gara in proprio o come associato o consorziato di altro concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;
- 5) PASSOE dell'ausiliario;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D)².

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui ai punti 7.1, del presente disciplinare;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2, del presente disciplinare;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.3 del presente disciplinare;
- d) la **sezione D** per dichiarare l'eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1. Dichiaro** i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di

² Si precisa che la sezione B del DGUE deve essere compilata tenendo in considerazione la norma di cui all'art. 80, comma 4, V periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. b) del D.l. n. 76/2020, che recita: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande".

residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ivi compresi i cessati dalla carica³ ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; nei confronti dei predetti soggetti, il legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente dichiara, tramite la compilazione della Parte III del DGUE, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 5, lett. c), c-bis), c-ter) del Codice;

2. **Dichiara** remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni sia sulla determinazione della propria offerta;
3. **Accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, disponibile sulla piattaforma <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>;
4. **Dichiara** di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento dell'Università, approvato con D.R. n. 646 del 29/02/2016, entrambi disponibili sul sito internet www.unito.it, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

5. **Dichiara** di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, la disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare all'Università la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. **Indica** i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
7. **Dichiara** di impegnarsi - in caso di aggiudicazione - a comunicare per iscritto, al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il nominativo del Referente responsabile per il servizio ai sensi dell'art. 27 del CSA;
8. **Attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo (**All. E**).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

9. Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al

³ In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da **1 a 9** devono essere rese nella domanda di partecipazione, preferibilmente in conformità all'**Allegato A di cui al paragrafo 14.1**, e sottoscritte digitalmente dall'operatore economico singolo o da ciascun operatore partecipante in forma plurisoggettiva, allegate al sistema come specificato nel predetto paragrafo.

Ciascun **ausiliario**, nonché nel caso di **consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c)** del Codice, le consorziate designate⁴ dal consorzio devono rendere e sottoscrivere digitalmente le dichiarazioni integrative di cui ai **nn. 1, 8 e 9** se pertinenti, previa compilazione dell'**Allegato A**, sottoscritto e allegato come specificato nel presente Disciplinare di gara.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega sulla piattaforma <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>:

- 1. PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliario;
- 2. Documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 3. Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: Certificazione in copia conforme che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;**

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto **14.1**.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la parte della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la parte della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

⁴ Ai sensi dell'art. 8, comma 5, num. 5, del D.L. n. 76/2020 (come convertito, con modificazioni dalla L. n. 120/2020), che ha integrato l'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la parte della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi la parte della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi la parte della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. la parte della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo dovranno essere rese allegandole alla domanda di partecipazione.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B – OFFERTA TECNICA” E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Nella Busta telematica “B- Offerta tecnica” deve essere inserita, **a pena di esclusione**, una relazione - composta da max 40 pagine formato A4 (carattere 12) - contenente una proposta tecnico-organizzativa, con descrizione degli elementi utili ai fini della valutazione dei criteri di cui al successivo punto 17.1.

L’offerta tecnica di cui sopra deve essere, **a pena di esclusione**, sottoscritta digitalmente dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo **14.1**.

L’offerta tecnica deve rispettare, **a pena di esclusione**, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

La predetta offerta tecnica deve recare altresì una dichiarazione (**All. D**) con la quale l’operatore economico concorrente autorizza ovvero non autorizza l’Università, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle eventuali spiegazioni già prodotte in sede di offerta economica, ovvero che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale; in caso di mancata autorizzazione all’accesso ai predetti documenti, in quanto coperti da segreto tecnico/commerciale, tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. Nel caso in cui l’operatore economico ometta di compilare e di allegare la predetta dichiarazione, l’accesso si intende concesso.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C - OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta telematica “C – Offerta Economica” deve essere inserita, **a pena di esclusione**, l’offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello “**All. C - Offerta Economica**” messo a disposizione sulla piattaforma <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>, recante la **provvigione offerta dal broker per il servizio in oggetto, espressa in termini percentuali**.

Tale provvigione verrà applicata ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie di assicurazione per la stipula dei contratti assicurativi di Ateneo e deve essere, **a pena di esclusione, maggiore o uguale al 6% e minore o uguale al 9%**.

In caso di discordanza tra l’indicazione dell’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà valida quella più vantaggiosa per l’Università.

Saranno prese in considerazione, ai fini dell’aggiudicazione della gara, unicamente tre cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento per eccesso se la quarta cifra decimale è maggiore o uguale a 5.

Sono inammissibili le offerte economiche che non siano comprese nel *range* sopra indicato.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo **14.1**.

All'interno della busta telematica "C – Offerta Economica", il concorrente **può** inserire **le spiegazioni del prezzo proposto nell'Offerta economica**, di cui all'art. 97 comma 4 del Codice, sottoscritte digitalmente dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo **14.1**.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| Criterio | Punteggio massimo |
|-------------------|--------------------------|
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| Totale | 100 |

La gara sarà aggiudicata al Concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, individuato come di seguito specificato.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica (**max 80 punti**) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante "Tabella punteggi tecnici", con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

TABELLA PUNTEGGI TECNICI

| Criteri e sotto-criteri | Elemento di valutazione | Punti premiali | Tipologia criterio "D" (Discrezionale) |
|--------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | Modalità operative ed organizzative proposte per l'esecuzione del servizio | Max 50 punti | |
| 1.1 | <i>Metodologia per l'esecuzione dell'identificazione, analisi e valutazione dei rischi (risk management assessment) della stazione appaltante, potenzialmente oggetto di future coperture assicurative.</i> | Max 20 punti | D |

| | | | |
|-----|---|--------------|---|
| | <p>Verranno valutate le attività, le caratteristiche metodologiche e tecniche che il Concorrente si impegna a porre in atto per condurre l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei rischi potenzialmente oggetto di future coperture assicurative - risk management assessment - (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rischi relativi all'area artistica, patrimoniale, area scientifica, area didattica, area amministrativo-gestionale) cui la stazione appaltante potrebbe essere esposta e la periodicità con cui le stesse verranno effettuate; il tutto al fine di definire un'ottimale strategia di presidio dei rischi potenziali e di investimento.</p> | | |
| 1.2 | <p><i>Metodologia di formulazione e revisione del programma assicurativo consigliato per la stazione appaltante.</i></p> <p>Verrà valutato il metodo proposto per la predisposizione di un rapporto relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo di Ateneo con l'indicazione degli interventi da effettuarsi, i costi, gli eventuali risparmi conseguibili, le strategie da effettuarsi nel breve e nel medio periodo, nonché l'attività volta alla ricerca delle migliori condizioni contrattuali offerte dal mercato per soddisfare al meglio i bisogni della stazione appaltante.</p> <p>Verrà valutata altresì la frequenza/periodicità con cui verranno fornire relazioni di modifiche e/o aggiornamenti delle polizze in essere per la riduzione del costo delle medesime e/o per la stipula di coperture più cautelative per l'Ateneo.</p> | Max 17 punti | D |
| 1.3 | <p><i>Modalità e procedure per la gestione dei sinistri – Reportistica</i></p> <p>Verranno valutate le modalità e le procedure offerte dal concorrente al fine di rendere tempestiva, semplice ed efficace la gestione dei sinistri.</p> <p>Saranno in particolare oggetto di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la parte di attività a carico del broker e quella a carico dell'Unità Assicurazioni dell'Ateneo; - la tempistica delle varie fasi di gestione; - le modalità di assistenza/supporto continuativi rivolta all'Unità Assicurazioni ed alle altre strutture dell'Ateneo e/o agli assicurati dopo la | Max 13 punti | D |

| | | | |
|------------|--|---------------------|----------|
| | denuncia alla compagnia assicuratrice e fino alla definizione del sinistro; - le modalità informative e descrittive che il concorrente si impegna ad utilizzare nella stesura dei report periodici per le attività affidategli, con riferimento alle tempistiche ed alle finalità indicate negli obblighi contrattuali. | | |
| 2 | Metodologia di assistenza nelle procedure d'appalto relative ai Servizi Assicurativi e nella predisposizione di capitolati e altri atti di gara. Verranno valutate: - la metodologia, la modalità e la tempistica per l'attività di supporto in occasione delle procedure di gara e nella predisposizione di capitolati e della documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi nell'ambito del programma assicurativo prefigurato, ivi compresa la segnalazione di problematiche rilevanti nelle varie fasi di gara e nelle fasi successive. | Max 9 punti | D |
| 3 | Servizi migliorativi/complementari | Max 11 punti | |
| 3.1 | <i>Piano di formazione, in ambito assicurativo, del personale dell'Ateneo.</i> Verranno valutate le modalità, la durata, la frequenza e l'oggetto degli incontri, con cui il concorrente intende procedere alla formazione, senza alcun onere a carico dell'Ateneo, a favore del personale universitario sulla materia assicurativa e sul risk management, che il concorrente si impegna ad offrire nel corso dell'esecuzione del servizio. | Max 6 punti | D |
| 3.2 | <i>Eventuali servizi migliorativi/complementari ai servizi principali offerti gratuitamente alla Stazione appaltante</i> Verranno valutati i servizi proposti tenendo conto della concreta utilità che avranno per l'utenza interna dell'Ateneo, intendendosi ricompresa in essa la componente studentesca, il personale docente, tecnico-amministrativo, nonché i collaboratori a qualunque titolo dell'Ateneo. | Max 5 punti | D |

| | | | |
|----------|---|---------------------|----------|
| 4 | <p>Struttura organizzativa dedicata al servizio</p> <p>Descrizione della struttura organizzativa, delle risorse tecniche e umane che il concorrente si impegna a offrire per la corretta erogazione del servizio.</p> <p>Verranno valutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la struttura organizzativa della società e delle risorse tecniche e umane (team) dedicate alla gestione del servizio, con particolare riferimento alle competenze di risk management; - la presenza di una struttura interna interamente dedicata agli Enti Pubblici e la disponibilità di un team dedicato al contratto con l'Università. | Max 10 punti | D |
|----------|---|---------------------|----------|

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA TECNICA

In riferimento agli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, ogni Commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero ed uno, in base ai diversi livelli di valutazione, cui corrisponderà un giudizio sintetico secondo quanto sotto riportato:

| # | GIUDIZIO | DESCRIZIONE GIUDIZIO | COEFFICIENTE |
|----------|-------------|---|--------------|
| 1 | Sufficiente | Rispondente ai requisiti senza elementi migliorativi | 0 |
| 2 | Accettabile | Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo | 0,25 |
| 3 | Discreto | Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi interessanti | 0,5 |
| 4 | Buono | Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievo | 0,75 |
| 5 | Ottimo | Ampiamente superiore ai requisiti | 1 |

Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati (con al massimo tre cifre decimali, ottenute con arrotondamento per eccesso, se la quarta cifra decimale è maggiore o uguale a 5) dai singoli componenti per ogni elemento qualitativo di tipo "discrezionale". Tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo disponibile per ogni elemento qualitativo.

17.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E METODO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'attribuzione del punteggio al criterio "Offerta economica" (max 20 punti) sarà effettuata prendendo in considerazione la provvigione offerta, rispetto all'importo a base di gara.

Il punteggio economico (PE) sarà determinato applicando la seguente formula di aggiudicazione:

$$PE = P_{min} / P_a * 20$$

dove

P_{min} = valore della provvigione più bassa offerta più conveniente

P_a = valore della provvigione offerta dal concorrente iesimo

Si precisa che, ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra, sarà ritenuto valido il risultato delle relative operazioni fino alla terza cifra decimale dopo la virgola, con arrotondamento per eccesso se la quarta cifra decimale è maggiore o uguale a 5.

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice procederà alla stesura dei punteggi totali PT risultanti per ciascun concorrente ammesso dalla sommatoria dei punti attribuiti all'offerta tecnica con quelli attribuiti all'offerta economica PE, secondo il metodo aggregativo-compensatore, di cui alle Linee Guida ANAC n. 2.

La Commissione procederà quindi a stilare la graduatoria con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica, in modalità telematica, avrà luogo il giorno **09/11/2020**, alle **ore 14.00**, **fatte salve eventuali comunicazioni, tramite la Piattaforma telematica, di modifica della data di cui sopra.**

Si evidenzia che a tale seduta pubblica, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi alla piattaforma a distanza, attraverso l'accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica. Tutti gli aggiornamenti delle sedute saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.

È comunque possibile, per gli operatori economici che hanno presentato offerta, partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento delle attività della commissione giudicatrice attraverso l'accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica.

Il RUP, con il supporto della Sezione Appalti dell'Università, procederà, nella prima seduta pubblica, operando attraverso il Portale, all'apertura dei plichi virtuali pervenuti nei termini prescritti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP, con il supporto della Sezione Appalti dell'Università, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **punto 13**;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Nel termine di cinque giorni dalla suddetta seduta, ai sensi dell'art 76, comma 2-bis del Codice, l'Università provvederà a dare avviso ai concorrenti, tramite la piattaforma telematica, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante può chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti a comprova dei requisiti o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Precisamente, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, la stazione appaltante si riserva in ogni fase della procedura la facoltà di richiedere la documentazione dimostrativa di quanto auto-dichiarato e di procedere alle necessarie verifiche.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'offerta, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Le Offerte tecniche ed economiche resteranno chiuse e archiviate nella piattaforma e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal RUP, né dall'Università, né dagli altri concorrenti, né da terzi.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione di aggiudicazione, nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, procederà all'apertura delle buste telematiche "B -Offerta tecnica" di ciascun operatore economico ammesso, al fine di verificare la correttezza e la completezza della documentazione ivi contenuta rispetto agli atti di gara.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata - ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e dell'art.1 comma 1. lett c) della legge n. 55 del 2019 che ha sospeso l'applicazione dell'art. 77, comma 3 del Codice, ulteriormente prorogata al 31/12/2021 dall'art. 8, comma 7, lett. a) del D.l. n. 76/2020 (convertito dalla L. n. 120/2020) - dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed i relativi commissari saranno scelti, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, secondo i principi di cui al "Regolamento di Ateneo per la definizione dei criteri generali e delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016", emanato con D.R. n. 1545 del 17/15/2017.

Tale Commissione sarà composta da un numero dispari (min 3 - max 5 componenti) di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione all'Università.

La Commissione giudicatrice è responsabile dell'apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella eventuale valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

L'Università pubblicherà, nella scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica "B – Offerta tecnica" ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta telematica "C – Offerta economica" e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità di cui al precedente **punto 17**.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria e procederà ai sensi di quanto previsto ai successivi punti 22 e 23.

Qualora la Commissione giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **punto 21**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvederà a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti l'offerta economica in documenti contenuti nella busta telematica "B– Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che le offerte sono in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, o in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi del comma 6, ultimo periodo del citato art. 97, il RUP, avvalendosi della commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni (ove non siano già state prodotte in sede di gara), se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà ai sensi del seguente punto 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti agli organi competenti dell'Amministrazione ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Università si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, secondo periodo del Codice, sull'offerente cui l'Università avrà deciso di aggiudicare l'appalto, fatta salva l'eventuale verifica in corso di procedura, ai sensi del primo periodo del citato art. 85, comma 5.

Prima dell'aggiudicazione, l'Università, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiederà al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Università prima dell'aggiudicazione procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Università, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudicherà l'appalto.

L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Università procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Università aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Fino al 31 dicembre 2021, la stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.l. n. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020) per le verifiche antimafia e, al verificarsi

dei presupposti di cui comma 4 del medesimo articolo, recederà dal contratto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Università procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo l'avvio del servizio, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo capoverso del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Università.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, l'Università interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Università entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa 15.000,00 euro. L'Università comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione dei contratti.

L'Università si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del servizio, in pendenza di stipula, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'operatore economico si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nell'esecuzione del contratto e a non far uso, né direttamente né indirettamente, delle informazioni e dei dati di cui verrà a conoscenza. Le notizie relative all'Università non devono essere in alcun modo divulgate a terzi, né utilizzate a fini diversi da quelli ivi contemplati.

I dati personali saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, secondo l'informativa allegata (**All. E**).

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Torino – Via Verdi n. 8, Torino.

Il Responsabile interno del trattamento è la Dirigente della Direzione Bilancio e Contratti, Dott.ssa Catia Malatesta, in riferimento alla fase di gara; per la fase esecutiva, il Responsabile interno del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Catia Malatesta.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Sergio Foà (rpd@unito.it).

La Direttrice
Direzione Bilancio e Contratti
Dott.ssa Catia Malatesta
*(Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)*